

COMUNE DI ROMETTA

STATUTO

Delibera n. 10 del 30/3/2006.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

La comunità

1. Il Comune rappresenta la comunità di Rometta, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune tutela i valori sociali e culturali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e di ogni forma di associazionismo di volontariato e salvaguardia il patrimonio storico-artistico ed ambientale proteggendo l'integrità del territorio, flora e fauna.
3. Il Comune sensibilizza e valorizza i valori culturali custoditi dalla comunità anche attraverso manifestazioni culturali.
4. Il Comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità promovendone lo sviluppo turistico, economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.

Art. 2

Lo stemma

1. Il Comune ha il proprio gonfalone e stemma rappresentati da una figura di tre Torri con il campo diviso in due spazi verticali distinti ognuno da due corone: il rosso ed il giallo. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3

Territorio e sede

1. Il Comune è composto dai centri abitati di: Rometta, Rometta Marea, Gimello, S. Andrea, S. Domenica, S. Cono, Sottocastello, Rapano, Scalone, Oliveto, Filari, Lorenti, Pantano e Conduri.
2. Il Comune ha la sua sede legale in Rometta, piazza Margherita ed una sede amministrativa delegata nella frazione di Rometta Marea.
3. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede legale del Comune o in altra sede laddove se ne ravvedano le necessità opportune di ordine amministrativo.

Art. 4

Scopi

1. Il presente statuto, adottato dal Comune di Rometta nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini all'informazione ed ai procedimenti amministrativi.

Art. 5

Regolamenti

1. Il Comune adotterà i seguenti regolamenti nel rispetto delle leggi statali e regionali:
 - a. organizzazione e funzionamento degli istituti di partecipazione, artt. 6 e 7/142;
 - b. regolamento generale della formazione e funzionamento delle commissioni comunali, art. 1, comma 1, lettera e) n. 48/91;
 - c. funzionamento del consiglio comunale e della giunta;
 - d. organizzazione a funzionamento degli uffici e del personale artt. 51/142;
 - e. di contabilità e di gestione, artt. 54, 55 e 57/142;
 - f. regolamento edilizio regolato per legge;
 - g. regolamento per la concessione di provvidenze di natura economica erogate dal Comune;
 - h. regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.
2. Per il funzionamento e l'organizzazione del personale e degli uffici, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, di contabilità e per la disciplina dei contratti dell'ente, si avvalerà di una speciale commissione così composta: dal Sindaco o da un suo delegato, dal segretario comunale, dai responsabili dei vari settori organizzativi e da tre consiglieri, di cui uno scelto nella minoranza, eletti dal consiglio comunale.

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6

Partecipazione popolare

1. Il Comune, nei limiti delle proprie risorse finanziarie e di autonomia amministrativa, valorizza ogni forma di associazionismo libero purché non abbia scopi di lucro o politici.
2. Nei rapporti con gli organismi associativi, il Comune privilegerà tutte quelle iniziative utili per il progresso civile della comunità romettese e nel rispetto dei valori che la comunità stessa ed il suo territorio esprimono.

Art. 7

Pubblicità – Proposte

1. Tutti gli atti amministrativi a carattere generale devono, prima della loro discussione in consiglio comunale, essere pubblicizzate nelle linee fondamentali tramite manifesti murali da affiggersi in tutti i centri abitati del Comune e a discrezione del Sindaco possono prevedersi anche incontri pubblici su basi di quartiere o frazione.

2. Tutte le iniziative che il cittadino singolo o associato intende proporre in alternativa a quella proposta dal Comune, devono essere presentate per iscritto entro i termini indicati nella pubblicità e recare la firma autenticata a termini di legge dal proponente.
3. Nelle iniziative presentate devono essere indicate dal proponente, in forma analitica, tutte le fonti normative di leggi, in atto in vigore nella Regione Sicilia, alle quali la proposta stessa si rifà per la sua legittimità amministrativa.

Art. 8

Petizioni - Modalità

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze, petizioni o proposte, al Comune per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi esclusivamente collettivi.
2. Le petizioni, le istanze così come le proposte debbono portare, pena la loro esclusione dall'essere esaminate, la firma legalizzata del richiedente.
3. Al loro esame provvede improrogabilmente la giunta comunale, entro trenta giorni dalla loro presentazione previo accertamento da parte degli uffici comunali sulla veridicità del documento

Art. 9

Referendum

1. Sono ammessi referendum consultivi sugli atti amministrativi generali di esclusiva competenza locale ad iniziativa di un numero di residenti non inferiore ad 1/4 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Ad iniziativa del consiglio comunale occorre la votazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri eletti ed in possesso delle loro funzioni.
2. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. Per le modalità di presentazione delle firme e per lo svolgimento dei referendum, lo statuto recepisce le norme dettate dalle vigenti leggi in materia di referendum.
4. Hanno diritto a partecipare alla consultazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
 - a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza;
 - b) personale del Comune e dell'azienda municipalizzata;
 - c) regolamento interno del consiglio comunale;
 - d) bilanci, finanza, tributi, materie istituzionali e contabilità;
 - e) materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge
 - f) oggetti sui quali il consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi;
 - g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

Art. 10

Accesso atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in conformità a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio delle copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti e detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. L'inosservanza di quanto indicato nei precedenti comma del presente articolo comporta, nei casi più gravi, responsabilità dell'amministrazione e dei funzionari responsabili del procedimento di richiesta informazione, con diritto al risarcimento del danno anche per gli interessi lesi.

Art. 11

Principi generali

1. Il Comune garantisce e tutela l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni previa richiesta motivata ed autorizzata dal Sindaco.

Art. 12

Albo comunale associazioni volontariato

1. Il Comune di Rometta istituisce l'albo comunale delle associazioni di volontariato che operano sul territorio della comunità.

Art. 13

Accesso informazioni

1. Il Comune assicura il diritto dei cittadini, singoli o associati, di accedere alle informazioni di carattere generale di cui è in possesso l'amministrazione ad esclusione di quelle che riguardano i casi previsti dall'art. 10, comma 1 del presente statuto.

Art. 14

Unione italiana ciechi

1. L'Unione italiana ciechi ha la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi ai sensi della legge n. 1047/47 e del D.P.R. n. 1919/78. Nell'ambito di tali prerogative l'Unione italiana ciechi:
 - a) partecipa con propria rappresentanza alle consulte per invalidi ed handicappati o ad organismi simili, laddove essi esistano;
 - b) esprime parere, su richiesta dell'ente locale, sulle proposte di deliberazione e nei procedimenti amministrativi mirati all'emanazione di atti riguardanti la generalità dei ciechi;
 - c) esprime parere nei procedimenti per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;
 - d) presenta istanze, petizioni e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;
 - e) esercita tutte le altre facoltà previste dalla legge n. 142/90 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, dal presente statuto, dal regolamento e dalle altre norme tempo per tempo vigenti.

Art. 15

Difensore civico

(abrogato con deliberazione consiliare n° 10 del 30/03/2006)

1. A garanzia dell'esercizio della corretta azione dell'amministrazione è istituita la figura del difensore civico, il quale vigila sull'imparzialità e sul buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il difensore civico è eletto per un periodo non superiore a quattro anni, dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei consiglieri nelle successive votazioni e non è rieleggibile.
3. Il difensore civico va eletto tra una terna di candidati, selezionati dall'apposita commissione speciale, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che per prefazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
4. La proposta di candidatura deve, a pena di inammissibilità:
 - a. essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge del proponente;
 - b. contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;
 - c. nonché il possesso del diploma di laurea e del curriculum professionale ed occupazione abituale e con elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che attualmente.
5. La commissione competente, esaminate le proposte, ne effettua una selezione e la trasmette entro venti giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale che a scrutinio palese vota il candidato con la maggioranza dei consiglieri richiesta al comma 2°.
6. Il neo eletto difensore civico assume le funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al Sindaco con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

Art. 16

(Attività – Udienza)

(abrogato con deliberazione consiliare n° 10 del 30/03/2006)

1. Il difensore civico elegge a suo domicilio per il corretto svolgimento della sua funzione l'ufficio del segretario comunale e svolge le sue udienze pubbliche nella sala consiliare alla presenza del Sindaco o di un suo delegato e dell'istante.
2. Interviene solo su istanza scritta contenente i dati anagrafici completi dell'istante e la motivazione, il più possibile dettagliata del fatto per cui si richiede l'arbitrato del difensore.
3. Gli arbitrati del difensore sono trasmessi al Sindaco per i relativi adempimenti da adottare entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti della sentenza, e per conoscenza al presidente del consiglio comunale. Gli arbitrati vanno posti all'ordine del giorno della giunta comunale che potrà accettare o respingere, in parte o in tutto l'arbitrato.
4. Per il trattamento economico, al difensore viene corrisposta una indennità pari ad 1/3 dell'indennità di carica del Sindaco.

Art. 17

Funzioni

(abrogato con deliberazione consiliare n° 10 del 30/03/2006)

1. Il difensore esercita, inoltre, le seguenti prerogative:

- a. risponde alle petizioni ed istanze a lui indirizzate da parte dei cittadini, singoli o associati, comunicando il risultato della propria attività al Sindaco in ordine all'oggetto richiesto;
 - b. può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al Sindaco ed al presidente del consiglio comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
 - c. può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali;
 - d. ha diritto di accesso agli uffici chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio.
2. Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il difensore deve presentare al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
 4. Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore può in qualsiasi momento informare il Sindaco ed il presidente del consiglio comunale presentando una relazione sull'argomento.

Art. 18

Eleggibilità – Decadenza

(abrogato con deliberazione consiliare n° 10 del 30/03/2006)

1. Non può ricoprire l'ufficio del difensore civico:
 - a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di consigliere provinciale, di consigliere comunale in carica, di membro delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, di componenti di organi regionali di controllo, di amministratori di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni a partecipazione pubblica, di ente e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - c. i Ministri del culto;
 - d. i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune.
 - e. gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il quarto grado di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti b), d).
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportate.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio, su proposta della giunta municipale o può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze dal consiglio con deliberazione motivata.

Art. 19

Il diritto di udienza

1. I cittadini, le associazioni costituite, i comitati ed altri organismi che rappresentano gli interessi di fasce sociali culturali ed economiche della comunità locale, possono avvalersi del diritto di udienza per portare a conoscenza direttamente le questioni di carattere collettivo al Comune.

2. La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al Sindaco per iscritto, con indicazione della questione, oggetto della trattazione, e sottoscritta da almeno venti cittadini, residenti e non.
3. Il diritto di udienza è garantito attraverso l'udienza dei richiedenti da parte del Sindaco o suo delegato nella casa municipale.

Titolo III

I SERVIZI

Art. 20

Forme di gestione

1. Il consiglio comunale disciplina la materia dei servizi.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/90:
 - a. in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - e. a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali o culturali (biblioteca, musei, auditorium etc.) senza rilevanza imprenditoriale.
4. Il Comune, fra le varie forme di erogazione dei servizi, individua anche la possibilità di risolverli con l'adesione all'area metropolitana.

Art. 21

Disposizioni

1. Il consiglio comunale sceglie la forma di gestione del relativo servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme indicate al precedente articolo ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio.
2. Ogni anno il Sindaco presenta al consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo una relazione sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza ed alla fruizione dei cittadini.

Art. 22

L'azienda speciale

1. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2. E' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti eletti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che elegge nella stessa seduta il presidente tra i cinque eletti.
3. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile, nomina un direttore che abbia diploma di laurea, al quale competerà la responsabilità della gestione dell'azienda. La rappresentanza legale dell'azienda spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

4. Sia gli amministratori che il presidente sono scelti al di fuori del consiglio comunale ed i criteri di scelta saranno determinati nello statuto e nel regolamento relativo.
5. Non possono essere amministratori coloro che nella legislazione precedente hanno svolto le funzioni di consiglieri, assessori o Sindaco.
6. Non possono svolgere le funzioni di amministratore coloro che hanno qualsiasi procedimento penale in corso, in qualsiasi grado esso si trovi, per tutti i reati contro la pubblica amministrazione.
7. La votazione per l'elezione degli amministratori si effettua con il voto limitato ad uno.
8. Con la prima elezione a suffragio popolare del Sindaco, le prerogative spettanti al consiglio comunale di cui al comma 2 del presente articolo, vengono assunte direttamente dal Sindaco. Il Sindaco non può nominare rappresentanti presso aziende il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado. Il consiglio comunale ed, a suo tempo, il Sindaco deve dettagliatamente motivare i criteri con cui sono state effettuate le scelte e le esclusioni dei singoli candidati.
9. L'azienda opera con criteri di imprenditorialità con l'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. L'azienda è collegata al Comune mediante una serie di rapporti che si concretizzano in attività dirette: - al conferimento del capitale di dotazione; - alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'azienda; - all'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda da parte del consiglio comunale; - all'esercizio della vigilanza sull'azienda; - alla verifica dei risultati della gestione; - alla copertura di eventuali costi sociali.

Art. 23

Revoca amministratori

1. Il consiglio comunale può revocare gli amministratori nei casi tassativi indicati nello statuto dell'azienda.
2. Con la prima elezione a suffragio popolare del Sindaco, la revoca di cui al precedente comma spetta al Sindaco.
3. In caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo Sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso le aziende anche prima della scadenza del relativo incarico.

Art. 24

Revisione

1. Il collegio dei revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'azienda speciale.

Art. 25

Concessione a terzi

1. Il consiglio comunale può affidare la gestione dei servizi in concessione a terzi, comprese cooperative ed associazioni che non abbiano fini di lucro, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. Come modalità di gara si può fare ricorso alla trattativa privata solo nei casi oggettivamente urgenti e necessari e per importi che non trovino convenienza economica per l'amministrazione nell'indire una gara diversa.

Art. 26

Società per azioni

1. Il Comune per la gestione dei servizi pubblici comunali che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco ed alla giunta municipale nelle rispettive competenze il mandato per gli atti conseguenti.
3. Il Comune può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune, fatti salvi i diritti della minoranza, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e, ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Art. 27

Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, di cui all'art. 23 della legge n. 142/90 e recepito dalla legge regionale n. 48/91.
2. Il consiglio comunale, contestualmente agli altri consigli, approva a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli enti consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione.
4. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.

Art. 28

Disposizioni

1. Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia.

Art. 29

Provvedimento regionale

1. In caso di costituzione di consorzio di servizi disposta con decreto dall'Assessore regionale per gli enti locali, il consiglio comunale deve essere riunito entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore per esprimere il parere, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri presenti, sulla costituzione del consorzio.

Art. 30

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune con altri Comuni, Provincia, Regione, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o

sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni connesso adempimento.

2. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate durante al quale viene stilato un verbale sottoscritto dai convenuti e sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale entro trenta giorni.

3. L'accordo, composto dai consensi unanimi delle amministrazioni interessate, è approvato dal Presidente della Regione con proprio decreto o direttamente dal Sindaco e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

4. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni.

Art. 31

Istituzione biblioteca

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale provvederà ad istituire un'istituzione senza personalità giuridica denominata "biblioteca comunale di Rometta".

2. L'istituzione ha piena autonomia gestionale del patrimonio librario e mobiliario messo a disposizione dal Comune.

3. L'ordinamento dell'istituzione è disposto dal presente statuto mentre per il funzionamento si rimanda all'apposito regolamento da approvare in consiglio comunale contestualmente all'atto deliberativo della sua costituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono:

- a. Il consiglio di amministrazione formato da sette componenti di cui sei eletti dal consiglio comunale tra i rappresentanti delle scuole del Comune e delle associazioni o circoli culturali esistenti sul territorio comunale, ed il restante componente nominato dal Sindaco;
- b. Il presidente del consiglio di amministrazione eletto alla prima seduta dai consiglieri di amministrazione nel proprio seno;
- c. Il direttore, al quale compete la responsabilità della gestione dell'istituzione seguendo gli indirizzi dettati dal consiglio di amministrazione, eletto dal consiglio comunale tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune in pieno possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale. La sua elezione avverrà contestualmente all'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione. Al direttore per lo svolgimento delle proprie funzioni spetterà un compenso annuo lordo da stabilirsi in sede di consiglio comunale.

5. Il consiglio di amministrazione si fa carico nell'ambito della stessa istituzione, di proporre al consiglio comunale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, l'istituzione di un'altra biblioteca nel territorio di Rometta Marea, con un nuovo patrimonio librario e mobiliare, fermo restando che il patrimonio della biblioteca esistente a Rometta Centro non verrà trasferito.

6. La rappresentanza legale della istituzione è assunta direttamente dal Sindaco.

7. Il Comune interviene nei rapporti con l'istituzione attraverso le seguenti attività dirette: - al conferimento del capitale in dotazione; - all'approvazione degli atti fondamentali del consiglio di amministrazione; - all'esercizio della vigilanza; - alla verifica periodica (trimestrale) della gestione; - alla copertura di eventuali costi sociali.

8. La revisione dei conti è affidata al collegio dei revisori dei conti del Comune.

9. L'istituzione deve uniformare la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

10. Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

Titolo IV

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 32

Organi del consiglio comunale

1. Sono organi del consiglio comunale: il presidente, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari.

Art. 33

Consiglio comunale – Durata

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.

Art. 34

Commissioni consiliari

1. Il regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari, costituite in modo che ciascuna corrisponda ad un'area funzionale individuata sulla base della struttura organizzativa del Comune. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali, nominati con provvedimento del Sindaco, su designazione dei capigruppo consiliari con criteri idonei ad assicurare la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi. Ogni gruppo deve avere a disposizione nella sede comunale dei locali dove potersi riunire e svolgere la propria attività.

Art. 35

Presidenza consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, procede alla elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Nella stessa seduta, il consiglio comunale elegge un vice presidente.

3. In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza od impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 36

Convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
2. La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente.
3. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dall'assemblea fino all'elezione del presidente.
4. La prima convocazione del consiglio eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/92, è disposta dal Sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
5. Nel caso di omissioni degli atti di cui al precedente comma, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale per gli enti locali per il controllo sostitutivo.

Art. 37

Presidente del consiglio – Competenze

1. Il presidente del consiglio presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
3. Il Sindaco, o un assessore da lui espressamente delegato volta per volta, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il Sindaco ed i membri della giunta partecipano alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Art. 38

Disposizioni

1. Gli artt. 35, 36 e 37 entrano in vigore con l'elezione del Sindaco a suffragio popolare.

Art. 39

Deliberazioni - Interrogazioni – Convocazione

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza. Salvi i casi d'urgenza, ogni proposta di deliberazione è assegnata ad una commissione permanente in ragione della prevalente competenza.
2. Lo svolgimento del consiglio sarà regolato dal nuovo regolamento che sostituirà ogni altra forma di regolamento esistente e che dovrà essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
3. Il regolamento verrà predisposto da apposita commissione consiliare ed approvato a maggioranza assoluta dal consiglio comunale.
4. I consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, e mozioni sia al Sindaco che al presidente del consiglio. Questi ultimi sono tenuti a rispondere entro e non oltre trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

5. Il Sindaco, e successivamente il presidente del consiglio, è obbligato a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste così come richiamato anche dall'art. 37, comma 1, dello Statuto. E' altresì obbligato a riunire il consiglio, nel termine sopra indicato quando lo richieda un numero non inferiore a 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che lo dovranno richiedere nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 40

Attività ispettive

1. Con l'elezione a suffragio popolare del Sindaco, il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
2. Le commissioni ispettive sono formate da cinque componenti del consiglio eletti a scrutinio segreto tra i quali è rappresentata la componente minoritaria del consiglio.
3. Nella prima riunione, convocata dal presidente del consiglio, i componenti neo-eletti eleggeranno un presidente ed un vice presidente. Le sedute successive verranno convocate dal presidente della commissione.
4. Delle sedute, che si terranno nella sala consiliare, verrà stilato apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti. La commissione per l'espletamento del proprio mandato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può sentire persone convocate a tale scopo per iscritto o visionare documenti in possesso di enti pubblici o privati.

Art. 41

Discussioni proposte

1. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute o frazioni di esse alla discussione sulle proposte di iniziativa consiliare, alle proposte dei consiglieri appartenenti alle minoranze, alle interrogazioni ed alle mozioni. I presentatori delle proposte, delle interrogazioni e delle mozioni hanno il diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune per la redazione del testo.
2. Il regolamento riserva apposite sedute alla discussione su interrogazioni presentate dai consiglieri, dandone la disciplina relativa.
3. I consiglieri comunali possono presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio. Dalla suddetta fattispecie resta esclusa, quella di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), legge regionale n. 48/91.
4. Nel caso di discussioni su proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno ciascun consigliere può presentare al voto del consiglio ordini del giorno correlati con l'oggetto in trattazione, volti ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio.

Art. 42

Competenze consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i

programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- c. la disciplina dello statuto giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d. le convenzioni tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i. la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- j. le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
- k. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al numero 8 dell' art. 51 dell'Ordinamento regionale enti locali moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Ove il consiglio non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla fissazione dell'ordine del giorno si applica la procedura prevista dall'art. 54 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con la nomina da parte dell'Assessore regionale degli EE.LL. di un commissario per la predisposizione di ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione stessa. Qualora il consiglio non abbia provveduto entro i termini prescritti, il commissario provvede all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente che viene sciolto, senza contestazione di addebiti;
- l. la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendente o controllato. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Le votazioni avvengono con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio e storni, le quali decadono se non sono ratificate dal consiglio entro sessanta giorni dall'adozione e non possono essere reiterate. Con la prima elezione del Sindaco a suffragio popolare, le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del consiglio Comunale.

4. Con l'elezione a suffragio popolare del Sindaco, le competenze di cui alla lettera n) del presente articolo, sono attribuite al Sindaco.

Art. 43

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Sindaco e di assessore sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 44

Commissioni

1. Sono istituite dal consiglio le seguenti commissioni:
 - a. le commissioni permanenti tra le quali anche quelle istituite per legge;
 - b. le commissioni temporanee o speciali, tra le quali sono comprese quelle di cui all'art. 40.

Art. 45

Commissioni permanenti e temporanee

1. Le commissioni permanenti istituite nel Comune riguardano:
 - a commissione elettorale composta dal Sindaco e da quattro consiglieri effettivi e quattro supplenti;
 - b commissione per la formazione degli albi dei giudici popolari composta dal Sindaco e da due consiglieri;
 - c commissione edilizia regolata per legge;
 - d commissione di consulta per lo sport istituita ai sensi della legge regionale n. 8 del 16 maggio 1978, art. 11;
 - e commissione per il commercio stabile istituita ai sensi della legge n. 426 dell'11 giugno 1971 e dal D.A. n. 375 del 4 agosto 1988;
 - f commissione per il commercio ambulante istituita ai sensi della legge n. 398 del 19 maggio 1976;
 - g commissione per gli esercenti di barbieri, parrucchieri ed affini istituita ai sensi della legge n. 161 del 14 febbraio 1963;
 - h commissione consultiva per gli anziani istituita ai sensi della legge regionale n. 27 del 7 agosto 1990;
 - i commissione di studio per la riscoperta, recupero, e valorizzazione dei beni culturali, ambientali ed architettonici del Comune di Rometta di cui al successivo articolo;
 - j commissione di disciplina, istituita ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90, comma 10 e recepita stesso comma, legge regionale n. 48/91;
 - k commissione permanente sulle problematiche giovanili. La commissione si prefigge di:
 - 1) fornire a tutti i cittadini in età giovanile gli strumenti utili per conoscere maggiormente i vari aspetti e le possibilità in atto nella realtà contemporanea;
 - 2) far partecipare in modo più diretto i giovani alla vita stessa della comunità;
 - 3) proporre l'organizzazione di incontri e dibattiti sulle problematiche giovanili in genere. Essa è composta da sette componenti eletti dal consiglio comunale nel seguente modo: n. 3 componenti eletti nel seno del consiglio comunale, di cui un rappresentante della minoranza, e da n. 4 componenti che rispecchiano gli interessi diffusi collettivi dei giovani.
2. Le commissioni temporanee o speciali istituite riguardano:

- a. commissione speciale per i regolamenti di cui all'art. 5, comma 2 del presente statuto;
- b. commissione consiliare di studio per l'aggiornamento del piano comunale per la protezione civile composta da cinque consiglieri comunali ed operante in base alla nota prefettizia n. 3083/20.2/Gab. del 17 marzo 1987;
- c. commissione consiliare, formata da cinque consiglieri eletti dal consiglio comunale, per l'esame e la selezione dei candidati alla carica di difensore civico (art. 15, comma 5).

3 Il consiglio comunale può istituire nuove commissioni ove lo ritenga necessario o perché obbligato per legge.

4 Tutte le commissioni vengono elette dal consiglio comunale con voto limitato ad uno, tranne diversa disposizione legislativa.

Art. 46

Commissione beni culturali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale provvederà ad istituire la commissione permanente di cui alla lettera i) dell'art. 45 dello statuto.
2. La commissione è composta da nove componenti eletti dal consiglio comunale così scelti: cinque, tra candidati che rappresentino organismi locali quali scuole, associazioni, circoli, comitati etc. e che perseguano finalità inerenti l'attività della commissione; tre tra i componenti del consiglio comunale, di cui due rappresentanti della maggioranza, uno della minoranza; un componente della giunta comunale delegato al settore competente.
3. La commissione alla sua prima seduta, presieduta dal componente della giunta, elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente.
4. La commissione svolge essenzialmente funzioni consultive e propositive. La commissione potrà promuovere ed organizzare, catalogazione dei beni culturali esistenti sul territorio; fare il punto sullo stato in cui si trovano monumenti, sculture quadri e quant'altro sia di interesse artistico e storico; realizzare libri, depliant, convegni ed altre iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica ed a promuovere l'immagine del Comune oltre i confini locali.
5. Per l'attuazione delle proposte promosse dalla commissione, questa nominerà due propri rappresentanti che supervisioneranno il regolare svolgimento delle iniziative sino alla completa realizzazione.

Art. 47

Giunta - Composizione – Durata

1. La giunta comunale è composta oltre che dal Sindaco, da sei assessori.
2. Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal consiglio nel suo seno o possono in parte o in tutto essere scelti al di fuori dei consiglieri sempreché siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale nonché posseggano particolari requisiti inerenti al settore.
3. Con l'elezione a suffragio popolare del Sindaco, il precedente comma viene così sostituito: il Sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri comunali o tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. Il Sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto della candidatura. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina depositando in

segreteria comunale, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.

4. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

5. Con l'elezione del Sindaco a suffragio popolare, la durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che esprime formalmente le proprie valutazioni.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del Sindaco.

Art. 48

Cessazione – Revoca

1. La giunta comunale cessa dalla carica:

a. per decadenza nel caso di cessazione della carica del Sindaco o di oltre la metà degli assessori. In questo caso la cessazione dalla carica ha effetto dal momento dell'elezione della nuova giunta. Viceversa, le dimissioni di uno o più assessori di numero pari alla metà della giunta, comporta la sola sostituzione dei dimissionari;

b. per mozione di sfiducia costruttiva attraverso la presentazione di una mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica al momento della presentazione. La mozione deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell'intera giunta e deve contenere, obbligatoriamente, l'indicazione di un nuovo indirizzo politico-amministrativo, di un nuovo Sindaco e di una nuova giunta. La mozione va votata per appello nominale ed in seduta pubblica ed è approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

c. per cessazione dalla carica di consigliere.

2. Con l'elezione a suffragio popolare del Sindaco, il precedente comma viene così interamente sostituito: - il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta: in tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo art. 57. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analogo nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. Gli atti di cui sopra, adottati dal Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessore regionale per gli enti locali.

3. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 49

Adunanze

1. La giunta è presieduta dal Sindaco. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, lo sostituisce il vice Sindaco e, nel caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce l'assessore anziano per età.

2. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni. Con la prima elezione a suffragio popolare del Sindaco, il provvedimento

dovrà essere presentato entro venti giorni al consiglio comunale che potrà esprimere formalmente le proprie valutazioni.

Art. 50

Competenze

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che siano riservati dalla legge al consiglio e tutti gli atti di amministrazione che la legge ed il presente statuto non abbiano attribuito al Sindaco o ai funzionari dirigenti.
2. Presenta annualmente una relazione al consiglio in ordine agli obiettivi ed ai risultati della propria gestione.
3. Svolge attività preparatoria nei confronti del consiglio insieme propositiva e di impulso.
4. Dà concreta attuazione, principalmente attraverso l'attività deliberativa, agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 51

Giuramento

1. Gli assessori esterni al consiglio, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali alla presenza del segretario comunale che redige il processo verbale.
2. Gli assessori che rifiutano di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art. 52

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il Sindaco ed il consiglio comunale durano in carica quattro anni.
3. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
4. Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art. 57 del presente statuto.
5. Il Sindaco presta giuramento dinnanzi al prefetto.

Art. 53

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta. Con l'elezione a suffragio popolare del Sindaco, la convocazione e la presidenza del consiglio spetteranno al presidente del consiglio. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

4. Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza dandone immediata comunicazione al prefetto ed al Presidente del Governo regionale
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 54

Mozione di sfiducia – Revoca

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta. La stessa deve contenere la proposta di:
 - a. nuove linee politico-amministrative;
 - b. indicazione del nuovo Sindaco;
 - c. indicazione dei componenti la nuova giunta.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 55

Sostituzione

1. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta, dimissionari o revocati dal consiglio, su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta del Sindaco con voto palese.

Art. 56

Disposizioni

1. Per la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali e di istituzioni dipendenti, eletti dal consiglio comunale, valgono le norme dettate dal precedente art. 54.

Art. 57

Cessazione – Rimozione

(legge regionale n. 7/92, artt. 16 e 18)

1. Con l'elezione a suffragio popolare del Sindaco, gli artt. 54 e 55 del presente statuto vengono interamente sostituiti dagli artt. 16 e 18 della legge regionale n.7 del 13 agosto 1992.

Art. 58

Incarichi ad esperti

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2. Il numero degli incarichi di cui al comma precedente non può essere superiore ad uno.
3. Gli incarichi devono essere dati ad esperti muniti del titolo di laurea.
4. Il presente articolo entrerà in vigore con l'elezione a suffragio popolare del Sindaco.

Art. 59

Relazioni

1. Annualmente, il Sindaco presenta al consiglio comunale le seguenti relazioni:
 - a. sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi ai sensi del comma 2, art. 19 dello statuto;
 - b. sui provvedimenti esaminati su richiesta del difensore civico;
 - c. sullo stato delle opere pubbliche i cui lavori sono iniziati o continuati nell'anno in questione;
 - d. sull'attività degli esperti da lui nominati.
2. Le relazioni di cui alle lett. b), c) e d) devono essere presentate al consiglio entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Ogni sei mesi, il Sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale, sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
4. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Titolo V

CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art. 60

Scioglimento - Sospensione consiglio

1. Il consiglio comunale è sciolto per la mancata elezione del Sindaco e della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
2. Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell'Ordinamento amministrativo enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.
3. La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall'Assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Art. 61

Scioglimento (legge regionale n. 7/92)

1. Con l'elezione a suffragio popolare del Sindaco, l'art. 60 del presente statuto viene integralmente sostituito dai commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 18 della legge regionale n. 7 del 13 agosto 1992 "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco".

Art. 62

Decadenza

1. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il Sindaco, i componenti del consiglio e della giunta sono rimossi dalle loro funzioni quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma precedente qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. Le elezioni del nuovo consiglio si svolgono alla data fissata per il primo turno utile di elezioni amministrative. Tali elezioni non possono svolgersi ove alla data prevista non siano decorsi almeno sei mesi da quella del provvedimento presidenziale di decadenza o di scioglimento del consiglio.

Art. 63

Vice Sindaco

1. E' prevista la figura del vice Sindaco eletto tra i componenti della giunta e al quale competono i poteri di supplenza in caso di impedimento o assenza del Sindaco.

Titolo VI

UFFICI E PERSONALE

Art. 64

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, delle delibere del consiglio comunale e della giunta, soprintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari e ne coordina l'attività garantendo la legittimità dell'azione amministrativa del Comune.
2. Il segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta e del consiglio ed è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e ne cura la loro attuazione.

Art. 65

Proposte per deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione da adottare dagli organi.
2. Il parere, essenziale tra gli atti preparatori del procedimento amministrativo cui è finalizzato, è obbligatorio ma non vincolante. Nell'ipotesi di pareri negativi del segretario comunale e/o del responsabile del servizio, l'organo deliberante che assume la decisione di adottare l'atto nonostante il parere negativo, deve motivare le ragioni per le quali si è ritenuto di scostarsi.
3. Nell'eventualità che il Comune non abbia assegnato i responsabili dei servizi, compete al segretario esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, in ordine anche alla regolarità tecnica e contabile.
4. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

5. Il segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

Art. 66

Vice segretario

1. E' prevista la figura del vice segretario che svolge funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Art. 67

Disposizioni generali

1. L'organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità dei funzionari.
2. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente statuto l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 68

Regolamento – Organizzazione

1. Il regolamento dell'organizzazione degli uffici e del personale disciplina quanto segue:
 - a. struttura organizzativo-funzionale;
 - b. dotazione organica;
 - c. diritti e doveri e sanzioni;
 - d. trattamento economico;
 - e. possibilità di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - f. modalità di coordinamento e di collegamento tra uffici appartenenti anche ad aree diverse al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 69

Dirigenza uffici

1. Il segretario comunale organizza e sovrintende all'attività degli uffici e servizi assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli stessi uffici e servizi uniformandone il lavoro agli obiettivi determinati e decisi dagli organi elettivi.
2. La competenza di presidenza di gara e stipulatoria spetta ai dipendenti comunali appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dell'area amministrativa e tecnico-contabile, mentre il segretario comunale ha funzioni di ufficiale rogante.
3. Nei casi di vacanza, assenza od impedimento, la competenza di presidenza e stipulatoria di cui sopra viene espletata dal funzionario che formalmente lo sostituisce o da altro dipendente. Art. 70.

Art. 70

Responsabili settori

1. I responsabili delle aree di settore, unità organizzativa interna dei vari uffici e servizi comunali, istruiscono gli atti amministrativi a loro assegnati e curano i vari procedimenti amministrativi di competenza del loro settore.

Art. 71

Accertamento responsabilità

1. I risultati negativi, rilevati nell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio, sono contestati con atto scritto dal Sindaco, il quale qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, differisce il caso alla commissione disciplina e successivamente il consiglio comunale adotta le sanzioni previste dal regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del presente statuto.
2. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 72

Responsabilità - Procedimenti amministrativi

1. Il responsabile di ciascun settore organizzativo provvede ad assegnare a sé e ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento amministrativo sino al provvedimento finale di adozione dell'atto amministrativo.
2. Fino a quando il responsabile non effettua l'assegnazione di cui al precedente comma, oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il responsabile preposto all'unità organizzativa. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato da parte dello stesso responsabile.

Art. 73

Tessera identificativa

1. Con l'entrata in vigore dello statuto, il Comune provvederà a dotare tutti i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento sulla quale siano riportati in maniera chiara il nome e cognome e le funzioni espletate dal dipendente.
2. Chiunque usufruisca dei servizi comunali deve essere in grado di poter disporre senza ostacoli delle generalità del dipendente pubblico.

Art. 74

Comunicazione del procedimento amministrativo

1. La giunta su proposta del responsabile dell'avvio del procedimento amministrativo provvede, per il diritto sancito dall'art. 10, comma 3 del presente statuto, a dare notizia dell'avvio del suddetto procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la giunta vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
3. Nella comunicazione vanno indicati:
 - a. l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
 - b. l'oggetto del procedimento promosso;

- c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d. l'ufficio dove prendere visione degli atti.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 75

Accordi sostitutivi

1. Il Comune può concludere accordi con i destinatari del provvedimento amministrativo per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Art. 76

Motivazione

1. Ogni provvedimento amministrativo, ad eccezione dagli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 77

Principi generali

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge.
2. Il Comune fonda la propria autonomia finanziaria sulle risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura al Comune potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

Art. 78

Risorse finanziarie

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti.
 - h. altre entrate.

Art. 79

Bilancio

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Inoltre, al bilancio vanno allegati:
 - a. riassunto analitico dei contratti di fornitura e/o di realizzazione di opere pubbliche, con indicazione dei contraenti e delle eventuali maggiori spese sostenute a qualsiasi titolo;
 - b. riassunto analitico dei contributi dati, sotto forma di assistenza, agevolazioni, donazioni, elargizioni a qualsiasi titolo;
 - c. relazione del collegio dei revisori.
3. Il bilancio ed i suoi allegati di cui al comma precedente devono essere redatti obbligatoriamente, in modo da consentire la lettura per programma, servizi ed interventi.

Art. 80

Disposizioni

1. Nessuna spesa può essere deliberata se non indica la copertura o i mezzi per farvi fronte; l'impegno di spesa deve essere sempre controfirmato dal responsabile di ragioneria o da un suo delegato. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.

Art. 81

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo vanno allegati:
 - a. relazione illustrativa della giunta che esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - b. relazione del collegio dei revisori.

Art. 82

Collegio revisori – Elezione

1. Il consiglio comunale elegge un collegio di revisori composto da tre membri.
2. Il collegio viene eletto con voto limitato ad un componente e tra le seguenti categorie professionali:
 - a. uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b. uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c. uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza deliberata dal consiglio e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 83

Prerogative

1. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

Art. 84

Funzioni – Compenso

1. Il collegio dei revisori assolve alle seguenti funzioni:
 - a. collabora con il consiglio nell'azione di controllo e di indirizzo;

- b. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
- c. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- d. esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza nella gestione del Comune.

2. Il compenso annuo lordo da attribuire ai singoli revisori per le funzioni indicate all'art. 4 del D.M. del 4 ottobre 1991, è fissato nei limiti indicati nel predetto decreto e successive modifiche ed integrazioni.

3. Se i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni previste dall'art. 20, comma 3, lettere c) ed e) dello statuto, spetta un aumento del 15% del compenso determinato al precedente comma.

Art. 85

Contratti – Competenze

1. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazione da cui deve emergere il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto.

Art. 86

Poteri dello statuto

1. Il presente statuto legittima l'attività del Comune di Rometta e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

2. L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.

3. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti e da organi della pubblica amministrazione.

Art. 87

Interpretazioni

1. Il presente statuto è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.

2. La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

Art. 88

Disposizioni

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 ed alla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.

Art. 89

Difesa contro lo statuto

1. Contro gli atti che violano una norma del presente statuto, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale; giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.

2. Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma è effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione è effettuata avanti il giudice amministrativo.

Art. 90

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
2. Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.